



# CODICE ITALIANO PER IL CONTRASTO ALLA DISINFORMAZIONE

## ∞ Preambolo ∞

La disinformazione è una delle principali sfide del nostro tempo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando del «legame controverso» tra potere e opinione pubblica in occasione dei centocinquant'anni della morte di Alessandro Manzoni, l'ha inserita tra i pericoli che oggi corrono le società democratiche, insieme all'uso distorto e aggressivo dei social media, all'accentramento dei mezzi di comunicazione nelle mani di pochi e ai tentativi di sistematica manipolazione della realtà.

Il contrasto a questi pericoli, peraltro strettamente collegati tra loro, non deve tuttavia prendere i tratti della censura della libertà di espressione, garantita dalla Costituzione italiana. Va cercato un equilibrio tra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la tutela di uno dei cardini dei sistemi democratici, cioè la corretta informazione. La tutela della corretta informazione è un fondamentale presidio a difesa dei principali diritti sanciti dalla Costituzione, come il diritto a non essere discriminati per il proprio sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; il diritto alla salute, all'istruzione o a un giusto processo; o ancora il diritto di voto.

Il bilanciamento tra libertà e verità è richiamato anche nelle norme cardine della professione giornalistica. La legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che istituisce l'Ordine dei giornalisti, stabilisce che la libertà di informazione e di critica è «diritto insopprimibile dei giornalisti» così come «è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti». Il Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine di Giornalisti stabilisce tra i fondamentali deontologici della professione che, proprio secondo la «verità sostanziale dei fatti», il giornalista «ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato

o notizia di pubblico interesse». Infine, si evidenzia che in diversi Paesi europei, la necessità di garantire la qualità dell'informazione ha indotto i grandi media, tra i quali anche alcuni di servizio pubblico, a adottare codici di condotta e carte etiche, contenenti linee guida per garantire l'accuratezza e la veridicità delle informazioni riportate.

Negli ultimi anni il contesto in cui si sono fatti i maggiori progressi in termini di regolamentazione per contrastare la disinformazione è quello comunitario. Tra gli atti più significativi, vanno annoverati il nuovo *Code of Practice on Disinformation* (2022) e il *Digital Service Act* (2022), che mirano a creare una serie di obblighi in capo a diversi soggetti - tra i quali le grandi piattaforme online - per tutelare le persone dal dilagare di notizie, video e immagini false o fuorvianti, potenzialmente pericolose.

Con l'intenzione di promuovere le migliori pratiche per il contrasto alla diffusione della disinformazione, richiamandosi ai testi esistenti a livello nazionale e comunitario, l'Osservatorio Italiano sui Media Digitali (IDMO), con il contributo delle più rilevanti associazioni giornalistiche e del mondo dell'informazione, ha redatto il seguente Codice italiano per il contrasto alla disinformazione, dove vengono stabiliti i seguenti principi generali.

## ∞ Impegni ∞

### **1° Impegno**

I firmatari si impegnano a promuovere la qualità e l'accuratezza dell'informazione, garantendo un giornalismo aderente ai fatti nel più efficace contrasto alla disinformazione.

I firmatari si impegnano a verificare, nei limiti del possibile, la correttezza delle informazioni prima della loro diffusione.



## ***2° Impegno***

I firmatari si impegnano a correggere gli errori che possono eventualmente essere commessi, dando alla correzione la stessa rilevanza dell'errore.

## ***3° Impegno***

I firmatari si impegnano a mantenere, nelle loro pubblicazioni, i fatti distinti dalle opinioni.

I firmatari si impegnano a presentare, nelle loro pubblicazioni, i fatti in modo chiaro e comprensibile, fornendo il contesto necessario alla loro corretta comprensione.

I firmatari si impegnano ad astenersi dal diffondere informazioni corrette in modo fuorviante.

## ***4° Impegno***

I firmatari si impegnano, nell'utilizzare immagini e video nelle loro pubblicazioni, a verificare che si tratti di immagini e video pertinenti, e non di immagini relative a eventi di diverso tipo e natura, avvenuti altrove o in altro momento, e non connessi con quanto riportato nelle loro pubblicazioni.

I firmatari si impegnano, nel caso vengano utilizzati testi, video o immagini generati dall'Intelligenza Artificiale, a specificarlo in modo chiaro e comprensibile, continuando a garantire il controllo editoriale sull'informazione.

### **5° Impegno**

I firmatari si impegnano, nelle loro pubblicazioni, a favorire la tracciabilità delle informazioni riportate, a meno che da questo non derivi un grave e dimostrabile pericolo per le fonti stesse.

I firmatari si impegnano a qualificare le fonti che vengono utilizzate (come ad esempio eventuali esperti) in modo che sia possibile comprendere la pertinenza delle competenze rispetto alla materia trattata.

### **6° Impegno**

I firmatari si impegnano a segnalare in modo chiaro ed evidente la presenza di eventuali contenuti sponsorizzati all'interno delle loro pubblicazioni.

I firmatari si impegnano a monitorare l'eventuale riconducibilità degli spazi pubblicitari, all'interno delle loro pubblicazioni, a soggetti noti per diffondere disinformazione.

### **7° Impegno**

I firmatari si impegnano ad aggiornare costantemente i propri giornalisti sui temi, sui canali e sulle tecniche di disinformazione e quelle di contrasto alla disinformazione.

### **8° Impegno**

I firmatari si impegnano a un monitoraggio periodico del rispetto degli impegni assunti, rendendone pubblici gli esiti.